

ROMA

Ufficio Extradipartimentale
Politiche per la Promozione e
lo sviluppo dello Sport
Ufficio Gestione Impianti

Q51

11 MAR 2009
3177



Comune di Roma

S.P.Q.R.
COMUNE DI ROMA
UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE POLITICHE
PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLO SPORT
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
a canone ridotto

Il giorno 11 del mese di marzo 2009, nella sede dell'Ufficio Extradipartimentale politiche per la Promozione e lo sviluppo dello Sport del Comune di Roma, sita in Roma, Via Capitan Bavastro n. 94, il Comune di Roma, C.F. 02438750586, nella persona del direttore Dr. Paolo Giuntarelli, in base ai poteri conferitigli dallo Statuto del Comune di Roma ed in esecuzione del Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.170 del 07.11.2002 e s.m.i. e della deliberazione di Giunta Comunale n. 70 dell'1 marzo 2006, che si allega, cui si fa completo ed integrale riferimento, concede in uso l'impianto sportivo di proprietà comunale, sito in Roma, Via Nicola Zabaglia n. 31 alla A.S. Testaccio Cod. Fisc. 80216170581 P.IVA 062214401009 nella persona del presidente e legale rappresentante Sig. Filippo Lehardi, nato a Roma il 24/1/1933, domiciliato per la carica ove sopra, secondo le modalità sottoindicate:

Art. 1
Oggetto Concessione

E' espressamente pattuito che il rapporto che si instaura con il presente atto è disciplinato dalle disposizioni sulle concessioni amministrative e non potrà, in nessun caso, essere ricondotto a regime locativo.

La consistenza è quella riportata nella determinazione di concessione e definita ai sensi del successivo art. 2.

Il concessionario assume l'impegno di gestire l'impianto e realizzare le opere previste così come da progetti (Progetto di gestione "operativa e delle attività sportive" da svolgere - Progetto di migliorie e potenziamento), presentati ed approvati dall'Amministrazione comunale, cui si fa completo ed integrale riferimento.

Entro il 30 Giugno di ogni anno il concessionario potrà, in riferimento al successivo anno di attività, presentare eventuali variazioni del progetto di gestione (operativa e delle attività sportive) che dovranno, al fine della loro attuazione, essere preventivamente autorizzate.

Art. 2
Verifica della consistenza

Lo stato di consistenza e descrittivo dell'immobile verrà redatto, in contraddittorio fra le parti, in sede di verbale di consegna. Al termine della concessione, il concessionario è tenuto alla riconsegna dell'impianto libero da persone e cose, in perfette condizioni di manutenzione e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o di miglioria. né per qualsiasi altra causa riguardante la gestione dell'impianto.

Art. 3
Durata della concessione

La concessione ha durata di anni 7 (sette) a decorrere dalla data del 01.01.2005. Alla scadenza del sopraindicato periodo (31.12.2011) è esclusa tassativamente la proroga tacita della convenzione.

Art. 4
Canone di concessione

Per la concessione, ed a decorrere dalla data del 01.01.2009, il concessionario deve corrispondere il corrispettivo annuo di € 2.570,40 in rate mensili anticipate di € 214,20, con scadenza il cinque di ogni mese. Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 24955007 intestato al Comune di Roma – Dipartimento IV – Il UO Gestione Impianti - Via Capitan Bavastro n. 94 – 00154 Roma oppure a mezzo bonifico bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Roma – Politiche per lo Sport su conto detenuto c/o la Banca di Roma IBAN IT31C0300205117000400017084.

Il corrispettivo è soggetto a revisione annuale sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo da calcolarsi nel mese di gennaio di ciascun anno.

Nel caso di interventi di ristrutturazione, di potenziamento o di nuova costruzione regolarmente autorizzati dal Comune, il canone non è dovuto per la durata dei lavori in relazione e in misura corrispondente allo stato di inagibilità totale o parziale dell'impianto. In ogni caso, il canone è dovuto a partire dal mese successivo a quello previsto per la conclusione dei lavori medesimi.

Art. 5
Obblighi del concessionario

Il Concessionario conformerà l'organizzazione dell'impianto sportivo al disposto della normativa in materia di sicurezza e salute introdotta con D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. In particolare, nell'ottemperare a quanto prescritto dal "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3 del D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni" introdotto dal Decreto del Ministero della Salute 15 Luglio 2003 n. 388, il concessionario integrerà le attrezzature previste per l'organizzazione di pronto soccorso di un defibrillatore idoneo per l'utilizzo in sede extra ospedaliera anche ad opera di personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nella attività di rianimazione cardio-polmonare, a norma di legge.

Il Concessionario ha l'obbligo:

- 1) di gestire l'impianto per il soddisfacimento del pubblico interesse in conformità alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale e del Regolamento citato in premessa;
- 2) di gestire l'impianto rispettando le modalità e gli obiettivi indicati nei progetti di cui all'art. 7 del Regolamento stesso;
- 3) di corrispondere anticipatamente il corrispettivo di cui al precedente articolo 5 entro il quinto giorno di ciascun mese. In caso di morosità per oltre due mesi il concessionario è invitato ad effettuare il pagamento (oltre gli interessi al tasso legale nel frattempo maturati) entro 30 giorni. Qualora la morosità non fosse sanata entro tale termine, l'Amministrazione Comunale, revocata la concessione, procede al recupero della disponibilità del bene con provvedimento di autotutela del Sindaco o del Presidente del Consiglio Municipale, secondo le rispettive competenze;
- 4) di compilare, entro il 30 settembre di ogni anno, la scheda di rilevamento statistico riguardante l'andamento delle attività, la frequenza degli utenti, le iniziative svolte e i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- 5) di presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, il rendiconto dettagliato della gestione dell'impianto e delle attività svolte nell'anno sportivo precedente. Tale rendiconto deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Organismo concessionario;
- 6) di vigilare sull'osservanza, da parte di tutti gli utenti dell'impianto, delle norme del Regolamento Igienico Sanitario vigente, dotandosi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per le attività consentite dalla concessione;
- 7) di consentire, in ogni momento e senza preavviso, visite ed ispezioni all'impianto da parte di funzionari dell'Amministrazione Comunale a ciò incaricati e fornire ad essi le informazioni eventualmente richieste con particolare riferimento all'andamento gestionale, al funzionamento ed alla conduzione tecnica dell'impianto, allo stato di conservazione dei beni in concessione, in relazione al quale può essere prescritta l'esecuzione di interventi manutentori ritenuti necessari;
- 8) di impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà del Comune dandone avviso, senza indugio, alle Autorità competenti;
- 9) di rispondere di tutti i danni causati a ciascuna parte del complesso sportivo e relative pertinenze, a chiunque fossero imputabili;



- 10) di contrarre, con oneri a proprio carico, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti al concessionario per danni a persone od a cose in conseguenza di tutte le attività gestite con massimale minimo di Euro 1.000.000 unico per catastrofe e per danni a persone e a cose;
- 11) di rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia. Per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimale minimo di Euro 1.000.000 per i danni che possano derivare al personale stesso durante l'attività di cui sopra e per i danni che il personale possa causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;
- 12) della conduzione tecnica e funzionale dell'impianto da parte di un responsabile d'impianto. Devono, inoltre, essere comunicati al Comune i nominativi dei tecnici-sportivi, degli addetti all'impianto del sopraindicato responsabile, i quali devono partecipare agli eventuali corsi di aggiornamento curati dall'Amministrazione Comunale ritenuti obbligatori;
- 13) di provvedere all'adeguamento delle strutture alla normativa vigente con particolare riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche nonché di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti a cura e spese del concessionario senza che questi possa nulla pretendere dall'Amministrazione, ritenendosi eventuali migliorie o addizioni acquisite al patrimonio comunale senza diritto ad alcun indennizzo salvo riconoscimento ai soli fini del prolungamento della concessione;
- 14) dell'intestazione a proprio nome dei contratti per la fornitura di energia elettrica, telefono, acqua e prodotti per il riscaldamento;
- 15) del pagamento di tutte le imposte, tasse e assicurazioni relativi all'impianto in concessione;
- 16) di mettere l'impianto a disposizione gratuita per manifestazioni sportive promosse o gestite dall'Amministrazione Comunale fino ad un massimo di 12 giornate per anno, la cui data deve essere concordata nel rispetto delle attività già programmate e confermata almeno 45 giorni prima dell'effettivo svolgimento. L'impegno può essere mutato in una disponibilità almeno equivalente;
- 17) di pagare tutte le spese di collaudo degli impianti realizzati ovvero degli interventi di potenziamento e miglioria secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento;
- 18) di pagare i diritti di istruttoria secondo quanto disposto dall'Amministrazione comunale;
- 19) di esporre all'esterno apposite tabelle indicanti la proprietà "S.P.Q.R. COMUNE DI ROMA -- IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE" secondo i modelli forniti dall'Ufficio Promozione Sportiva e Gestione Impianti nonché le tariffe praticate all'utenza per ogni singola disciplina o attività. Su tutto il materiale pubblicitario prodotto, inoltre, deve comparire la scritta "COMUNE DI ROMA -- IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE". Il concessionario deve, altresì, rendere disponibile l'impianto per progetti di sponsorizzazione posti in essere dall'Amministrazione comunale ed i cui proventi siano ripartiti tra l'Amministrazione stessa ed il concessionario. I contratti di sponsorizzazione stipulati direttamente dal concessionario medesimo devono avvenire nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni già approvati dall'Amministrazione Comunale ed essere a questa segnalati entro trenta giorni dalla loro stipulazione. Il Concessionario può gestire con idonee strutture il "servizio ristoro" osservando quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge in materia e previa autorizzazione da parte del Comune. In occasione di manifestazioni non a carattere sportivo organizzate all'interno dell'impianto sportivo, che dovranno comunque essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale, il Concessionario deve osservare, e far osservare, il limite massimo delle persone ammissibili nello stesso stabilito dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
- 20) di applicare, nella fascia oraria riservata al Municipio competente per territorio, alle scuole ed all'Associazione, le tariffe a carico dell'utenza e di utilizzo degli impianti da parte di terzi stabilite dall'Amministrazione Comunale;
- 21) di gestire l'impianto nel rispetto dei criteri di ripartizione delle fasce di utilizzo stabiliti dall'Amministrazione Comunale per garantire i programmi dell'attività scolastica e di quella sportiva di base e dei relativi programmi gestionali definiti con l'Amministrazione Comunale ed in particolare:
 - a. nelle fasce orarie antimeridiane dei giorni feriali l'impianto deve essere reso disponibile per lo svolgimento di attività programmate con le scuole del territorio entro il mese di giugno dell'anno sportivo precedente. Per tali attività il Concessionario deve applicare le tariffe definite dall'Amministrazione comunale d'intesa con l'Autorità scolastica. In mancanza di richieste da parte dei citati Organismi, il concessionario favorisce l'attività di soggetti portatori di handicap o di altre particolari categorie di



- utenti curando di pubblicizzare tali servizi in collaborazione con il Municipio competente per territorio. Qualora le fasce orarie antimeridiane non fossero pienamente utilizzate per lo svolgimento delle attività di cui sopra, il Concessionario può promuovere altre attività di carattere promozionale od agonistico;
- b. nelle fasce orarie pomeridiane deve essere favorita l'attività promozionale di base;
 - c. nel caso di utilizzo dell'impianto per attività agonistica da parte di Società, che ne facciano richiesta al Concessionario devono essere applicate le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale sia da parte del Concessionario sia da parte dei terzi nei confronti dell'utenza.
- 22) di impegnarsi ad applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale per l'intera attività sportiva svolta;
 - 23) di collaborare con il Municipio competente per territorio per la realizzazione di iniziative estive dirette all'infanzia ed all'adolescenza e per progetti integrati sport-scuola;
 - 24) di applicare tariffe agevolate ridotte del 10% per particolari categorie di utenti assistiti dalle U.O.S.E.C.S. del Municipio territorialmente competente;
 - 25) di adottare tariffe agevolate per i dipendenti comunali.

Art. 5 bis Cauzione

Il Concessionario, al momento della firma del presente disciplinare, ha l'obbligo di versare una somma pari a tre mensilità del corrispettivo annuo stabilito a titolo di cauzione infruttifera o, in alternativa, produrre fideiussione bancaria o assicurativa per la somma equivalente.

La cauzione verrà restituita alla scadenza della concessione.

Art. 5 ter Obblighi del concessionario derivanti dalla regolarizzazione

Il Concessionario, a seguito della procedura di regolarizzazione dell'impianto definita con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 1 marzo 2006, si è impegnato a versare all'Amministrazione comunale l'importo di € 1.384,87 alla data del 31.12.2004.

- ✓ tale debito è stato estinto con conto corrente postale del 30 aprile 2005
- ✓ I canoni relativi all'anno 2005-2006-2007-2008 risultano regolari

Art. 6 Divieto di sub concessione

E' fatto assoluto divieto di subconcedere, far gestire a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare la destinazione d'uso pena la revoca della concessione, salvo quanto stabilito al secondo comma del presente articolo e dall'art. 14 lettera B punto 2.c del Regolamento.

Il Concessionario può affidare la gestione di singole attività sportive programmate nell'impianto ad altro soggetto giuridico, ferma restando la sua piena responsabilità nei confronti dell'Amministrazione comunale, alle seguenti condizioni:

- che il soggetto sia in possesso dei necessari requisiti professionali;
- che il soggetto non sia affidatario di altro impianto sportivo comunale;
- che l'affidamento della gestione delle singole attività venga preventivamente comunicata all'Amministrazione comunale e da questa approvata.

L'utilizzo temporaneo dell'impianto per finalità diverse da quelle previste nel programma di gestione deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale.

Art. 7 Utilizzazione degli impianti

L'Amministrazione Comunale può, su richiesta dei Concessionari degli impianti sportivi polifunzionali, autorizzare la gestione di attività ricreative e socioculturali, aperte al pubblico, diverse da quella sportiva la quale deve, comunque, essere prevalente. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto delle normative urbanistiche, della normativa in materia di prevenzione incendi e dei regolamenti edilizi vigenti.

Le Associazioni sportive, titolari di concessioni aventi ad oggetto la gestione di impianti sportivi di proprietà comunali, qualora acquisiscano la forma giuridica della società sportiva a scopo dilettantistico, con i requisiti previsti dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, attraverso il processo di trasformazione previsto dall'art. 2500 *octies* del codice civile, comunicano all'Amministrazione Comunale l'avvenuto

COMUNE DI ROMA
TESORERIA



Ragioneria Generale - Mod. 39 Cod. 4720

Quietanza Serie A N° 015221

Esercizio 200.....

S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

Dipartimento/Municipio/Off. extradipartimento: () POLITICHE SPORTIVE

Direzione o Unità Organizzativa: () Cod. Uff.

Ordine di costituzione di deposito cauzionale

(DA COMPILARE IN STAMPATELLO)

Il Tesoriere Comunale riscuoterà da A. S. TESTACCI O

domiciliato in ROMA Via o Piazza ZABAGLIA 31 C.A.P. 00153

Codice Fiscale o Partita I.V.A. n. 06214401009

LA SOMMA DI € ~~630,00~~


a titolo di deposito effettuato a garanzia DEL PAGAMENTO DELLE 3 MENSILITÀ

DI CANONE T AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO

VIA N. ZABAGLIA 31 IN CONCESSIONE ALL' A.S. TESTACCI O

come da DELIBERAZIONE

Roma, li



€ ~~630,00~~

IL TESORIERE